

	PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE	
	MAGGIORE POLICLINICO E L'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO MUSICALE STATALE –	
	LICEO “G. VERDI” DI MILANO PER L’ATTIVAZIONE DI UNA SEZIONE DI SCUOLA	
	SECONDARIA IN FONDAZIONE – TRIENNIO 2024-2027.	
	TRA	
	La FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (di seguito	
	“Fondazione IRCCS”), con sede in Milano, via Francesco Sforza 28, rappresentata dal	
	Direttore Generale, dott. Matteo Stocco,	
	E	
	L’ISTITUTO OMNICOMPENSIVO MUSICALE STATALE – LICEO GIUSEPPE VERDI” (di	
	seguito “Istituto Omnicompensivo”), con sede in Milano, Corridoni n. 34/36,	
	rappresentato dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Graziella Bonello,	
	➤ Vista la Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di	
	diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;	
	➤ Viste le Linee Guida approvate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e	
	della Ricerca – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di	
	Formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la	
	Partecipazione”, approvate con Decreto n. 461 del 6/6/2019;	
	PREMESSO	
	- che con nota prot. n. 36862-E del 24/9/2024 l’Istituto Omnicompensivo	
	Musicale Statale – Liceo “G. Verdi” di Milano, ha comunicato l’avvenuta	
	assegnazione di un organico di scuola secondaria di secondo grado aggiuntivo	
	finalizzato all’istituzione di una sezione ospedaliera per gli studenti della Scuola	
	Pag. 1 di 23	

	Secondaria di II grado, comunicando la propria disponibilità alla stipula di un	
	protocollo d'intesa condiviso;	
	- la Fondazione IRCCS, riconosciuta l'importanza di assicurare ad alunni e studenti	
	affetti da gravi patologie l'erogazione di servizi scolastici alternativi, che	
	permettano agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi, nel rispetto	
	dei diritti costituzionalmente sanciti, ha accolto la richiesta di istituire presso i	
	propri reparti pediatrici una sezione di Scuola Secondaria di II grado;	
	Tutto ciò premesso,	
	STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA	
	ART. 1 – IMPEGNI DELLE PARTI	
	L'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MUSICALE STATALE si impegna a:	
	a) fornire, sulla base degli attuali ordinamenti, il servizio scolastico e a garantire il	
	corretto svolgimento delle attività didattiche compatibilmente con gli spazi	
	messi a disposizione dalla Fondazione IRCCS;	
	b) realizzare, per quanto possibile, la continuità educativa, anche attraverso	
	l'attivazione di progetti specifici anche a carattere musicale;	
	c) collaborare con il personale sanitario e con gli altri educatori operanti presso la	
	Fondazione IRCCS per l'armonizzazione di iniziative e di progetti;	
	d) favorire forme di raccordo e di collaborazione con la Fondazione IRCCS,	
	promuovendo occasioni di cooperazione e di formazione;	
	e) utilizzare materiali e spazi messi a disposizione dalla Fondazione IRCCS nel	
	rispetto delle norme concordate ed esclusivamente a scopi didattici;	
	f) qualificare la metodologia didattica anche attraverso l'utilizzo della	
	multimedialità, offrendo occasioni formative stimolanti atte ad aiutare gli	
	studenti vista la particolare condizione psicologica dell'ospedalizzazione e	
	Pag. 2 di 23	

	rendere possibile la continuità del processo di apprendimento e di sviluppo della	
	personalità;	
	g) segnalare, da parte dei docenti, eventuali situazioni, legate al proprio stato di	
	salute, che potrebbero costituire un rischio per altri;	
	h) far pervenire alla Fondazione IRCCS la dichiarazione INAIL relativa alla copertura	
	assicurativa da parte dell'Istituto Omnicomprensivo al personale docente che	
	partecipa all'iniziativa, come previsto dai termini di legge.	
	La FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO si impegna	
	a:	
	a) individuare i locali all'interno delle Strutture nei quali dovrà funzionare il servizio	
	scolastico;	
	b) garantire locali adeguati a custodire le attrezzature multimediali, il materiale	
	ludico e didattico, pur non potendosi assumere alcuna responsabilità per	
	eventuali danni, furti o danneggiamenti alle attrezzature multimediali, al	
	materiale ludico e didattico;	
	c) definire, in accordo con il dirigente scolastico, gli orari in cui dovrà svolgersi, nel	
	rispetto dei bisogni dei pazienti, l'intervento scolastico;	
	d) garantire le attività di integrazione tra il Progetto educativo-didattico e il	
	Progetto terapeutico consistenti in riunioni periodiche di tutti gli operatori	
	coinvolti e di tutti i docenti della Scuola Ospedaliera;	
	e) garantire le attività interne di formazione sulle problematiche della gestione	
	integrata salute/istruzione;	
	f) garantire la collaborazione del personale socio-psico-sanitario alla formazione e	
	all'aggiornamento dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e	
	psicologiche utili per organizzare l'attività didattica;	
	Pag. 3 di 23	

	g) fornire informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno	
	degente che del personale docente;	
	h) fornire ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e tecnologici al fine	
	di favorire una didattica innovativa, personalizzata e l'istruzione a distanza;	
	i) assicurare la copertura RCTO, che copre eventuali danni che i docenti	
	potrebbero provocare a degenti nell'esercizio della loro attività presso	
	l'ospedale.	
	Art. 2 – MODALITA' OPERATIVE	
	L'organizzazione della sezione scolastica è in capo alla SC Direzione Medica di Presidio	
	– Coordinamento Dipartimenti Clinici, con la quale le Strutture interessate dovranno	
	coordinarsi per gli adempimenti previsti dal presente Protocollo d'intesa.	
	Art. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL	
	TRATTAMENTO DEI DATI.	
	a) Le Parti convengono che per l'esecuzione della convenzione l'Istituto	
	Omnicomprensivo, nella persona del Dirigente scolastico, Prof.ssa Graziella	
	Bonello, è nominato "Responsabile esterno del Trattamento".	
	b) Le Parti convengono che il Responsabile è in possesso di adeguate competenze	
	tecniche e know-how circa gli scopi e le modalità di trattamento dei dati	
	personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la	
	riservatezza, la completezza e l'integrità dei dati personali trattati, nonché circa	
	le norme che disciplinano la protezione dei dati personali.	
	c) Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal	
	Titolare al Responsabile costituiscono parte integrante della presente	
	Convenzione.	
	Resta inteso che il Titolare ha facoltà di modificare, sostituire o aggiungere	
	Pag. 4 di 23	

	istruzioni di trattamento per tutta la durata del trattamento dei dati personali.	
	Le istruzioni saranno sempre documentate e rese per iscritto, anche tramite	
	supporto elettronico.	
	Laddove le esigenze contingenti richiedano forma diversa, le istruzioni	
	trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno oggetto di formalizzazione	
	scritta non appena possibile.	
	Qualora le istruzioni fornite siano, a parere del Responsabile, in contrasto con il	
	GDPR o altre disposizioni nazionali ed europee in materia di protezione dei dati	
	personali, il Responsabile dovrà immediatamente informare il Titolare.	
	d) Il Responsabile si impegna ad uniformarsi alle disposizioni del GDPR, nonché ad	
	ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali	
	attualmente in vigore e/o che venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale	
	disciplina.	
	Nello svolgimento delle attività di trattamento oggetto, il Responsabile tratta i	
	dati personali nella misura funzionale alla prestazione delle attività oggetto	
	della Convenzione e adotta tutte le misure opportune ai sensi dell'art. 32 GDPR.	
	e) Il Responsabile garantisce che il personale da esso impiegato è vincolato alla	
	confidenzialità e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati	
	personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e	
	puntualmente istruito sulle modalità di esecuzione di tali attività.	
	f) Salva l'eventuale nomina di Sub-responsabili, il Responsabile si impegna a non	
	comunicare a terzi né a diffondere per qualsiasi ragione i dati personali senza	
	l'autorizzazione del Titolare, a meno che tale comunicazione non sia necessaria	
	per adempiere obblighi di legge o per ottemperare a un ordine dell'autorità. In	
	tali ipotesi, il Responsabile avviserà tempestivamente per iscritto il Titolare	
	Pag. 5 di 23	

	prima di ottemperare a qualsiasi richiesta di comunicazione, salvo che al	
	Responsabile sia proibito da disposizioni normative vigenti.	
	g) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR, anche	
	tramite ispezioni realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.	
	A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo,	
	il diritto di accedere a locali di pertinenza del Responsabile, supportato e	
	accompagnato dal personale indicato dal Responsabile, ove hanno svolgimento	
	le operazioni di trattamento. Tali ispezioni potranno aver luogo a seguito di	
	comunicazione da parte del Titolare da inviare con un preavviso di almeno	
	cinque giorni lavorativi.	
	h) Il Responsabile si impegna collaborare con il Titolare nel rispondere alle	
	richieste dell'Autorità competente.	
	Il Responsabile si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare, nel garantire	
	il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati	
	personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati	
	personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati	
	– al riguardo, si rimanda alla sezione 2 al presente accordo) GDPR, tenendo	
	conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.	
	Il Responsabile si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare i	
	Titolari del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti	
	agli interessati dagli artt. 15 – 22 GDPR.	
	i) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare l'estratto del Registro dei	
	trattamenti ex art. 30 GDPR relativo ai trattamenti eseguiti su sua istruzione.	
	j) È fatto divieto al Responsabile di utilizzare, consultare, accedere o porre in	
	Pag. 6 di 23	

	essere qualsiasi altro trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza	
	per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle relative al rapporto contrattuale	
	con il Titolare.	
	Per i trattamenti concernenti dati personali che esulano dall'ambito della	
	presente Convenzione, Titolare e Responsabile danno atto e convengono che	
	ognuna agisce in qualità di autonomo Titolare e sotto la propria distinta	
	responsabilità.	
	k) Il Responsabile dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata	
	all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali correlato alla	
	presente Convenzione e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla	
	adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (con	
	riguardo ai propri dipendenti ed ai collaboratori interni ed esterni) delle	
	istruzioni sul trattamento dei dati.	
	l) Il Responsabile è autorizzato a nominare ulteriori Responsabili del trattamento	
	dei dati personali per l'esecuzione dei trattamenti oggetto del presente accordo	
	e si impegna, altresì, a comunicare immediatamente al Titolare il nome di	
	eventuali ulteriori fornitori di cui intenda avvalersi nell'espletamento	
	dell'incarico ai fini dell'esercizio del diritto di opposizione, che potrà essere	
	comunicata anche a mezzo di posta elettronica.	
	Il Titolare si riserva il diritto di verificare i Sub-Responsabili e di esercitare il	
	proprio diritto di opposizione qualora i soggetti designati non appaiano in grado	
	di garantire il rispetto della normativa vigente e degli obblighi assunti dal	
	Responsabile.	
	Il Responsabile si obbliga altresì ad individuare tali operatori tra i soggetti che	
	presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed	
	Pag. 7 di 23	

	organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del	
	GDPR e venga altresì garantita la tutela dei diritti dell'interessato.	
	Il Responsabile si obbliga inoltre a stipulare con tali operatori un accordo scritto	
	atto a garantire un grado di protezione pari a quello proprio delle disposizioni	
	della presente Convenzione, con particolare attenzione al diritto di ispezione e	
	verifica, nonché a verificare il rispetto delle prescrizioni in oggetto ed a fornire	
	al Titolare evidenza delle verifiche condotte, su richiesta, ex art. 28, paragrafo	
	1, GDPR.	
	m) Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati	
	personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44	
	GDPR senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile	
	è tenuto a rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei	
	dati in Paesi Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del	
	trasferimento nel rispetto del GDPR. Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui	
	sopra a suo insindacabile giudizio e comunque previa verifica del rispetto delle	
	condizioni di cui al capo V del GDPR.	
	n) Le Parti concordano che, con l'accettazione della presente clausola (che	
	rappresenta l'atto di formalizzazione di cui all'art. 28 GDPR), il Responsabile del	
	Trattamento accetta l'incarico che gli è conferito dal Titolare.	
	Il Responsabile prende altresì atto che l'incarico di effettuare le operazioni di	
	trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo	
	professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative	
	ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza,	
	capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di	
	tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovranno	
	Pag. 8 di 23	

	essere preventivamente segnalati al Titolare, che potrà esercitare in piena	
	autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni	
	di sorta.	
	o) La presente nomina a Responsabile Esterno del trattamento ha validità per	
	tutta la durata delle operazioni di trattamento descritte ai paragrafi che	
	precedono e, in ogni caso, per tutta la durata della Convenzione.	
	Nel caso in cui termini, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale esistente	
	tra le parti quale presupposto della presente nomina, quest'ultima si intenderà	
	revocata e comunque non produrrà più alcun effetto.	
	Al momento della cessazione della Convenzione, il Responsabile si impegna a	
	restituire e cancellare tutti i dati trattati per conto del Titolare nello svolgimento	
	delle attività ad esso affidate.	
	ART. 4 – SPESE, IMPOSTE E TASSE	
	Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in unico esemplare e sottoscritto	
	digitalmente, è soggetto a:	
	– imposta di bollo a carico della Fondazione IRCCS, ai sensi dell'art. 2, all. A,	
	Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed	
	integrazioni; l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, autorizzazione n.	
	59666/2005 del 07.10.2005 dell'Agenzia delle Entrate;	
	– registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.	
	26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	ART. 5 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI	
	COMPORTAMENTO	
	Con la sottoscrizione del presente Protocollo Le Parti si impegnano all'osservanza	
	delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati	
	Pag. 9 di 23	

	di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet	
	degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente	
	convenzione.	
	Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui	
	siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti	
	che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.	
	Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata	
	alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica	
	Amministrazione.	
	Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi	
	precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.	
	ART. 6 – DURATA	
	Il presente Protocollo ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data dell'ultima	
	sottoscrizione e non è tacitamente rinnovabile.	
	Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione di	
	specifiche condizioni, si procederà alla stipula di nuovo protocollo.	
	ART. 7 – FORO COMPETENTE	
	Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o	
	esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.	
	Letto, approvato e sottoscritto,	
	per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco	per l'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale G. Verdi la dirigente scolastica Prof.ssa Graziella Bonello
	Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c.2.	
	La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, L. 241/90 e s.m.i.	
	Pag. 10 di 23	

Allegato 1**SEZIONE 1**

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ di Fondazione IRCCS

Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico CHE SONO IN CARICO ALL'ISTITUTO

OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE G. VERDI DESIGNATO RESPONSABILE DEL

TRATTAMENTO DATI.

Nome Trattamento	Descrizione	Tipologia di dati trattati	Modalità di trattamento	Principali trattamenti
	TRATTAMENTO			
TRATTAMENTO	DATI PERSONALI DI	DATI	ATTRAVERSO MEZZI	RACCOLTA,
DATI PERSONALI	PAZIENTI	ANAGRAFICI	CARTACEI ED	REGISTRAZIONE
	DEL TITOLARE		ELETTRONICI	LAVORAZIONE
				ARCHIVIAZIONE

La precedente tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina. Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente Atto di nomina, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento.

Categorie di interessati

PAZIENTI

Finalità del trattamento

Svolgimento attività didattiche e adempimenti connessi

Durata del trattamento

La durata è definita mediante accordo contrattuale tra le Parti o fino all'espletamento delle attività oggetto della presente nomina.

SEZIONE 2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IMPARTITE DA Fondazione
IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico IN QUALITA' DI TITOLARE DEL
TRATTAMENTO ALL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO MUSICALE STATALE – LICEO “G.
VERDI” DI MILANO DESIGNATO RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI DI CUI AL
SUDDETTO ATTO DI NOMINA

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel
rispetto di quanto disposto dalla normativa privacy e di ulteriori ed eventuali
contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli
Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità,
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza,
per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e
conservando gli stessi in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per
un periodo non superiore a quello occorrente alle finalità per i quali sono stati raccolti
e trattati, e provvedendo, quando necessario, alla loro rettifica e aggiornamento.

Il Responsabile non tratterà i dati personali oggetto dell'incarico per ulteriori finalità.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a svolgere l'incarico nel rispetto delle
istruzioni sul trattamento dei dati personali che vengono fornite, oltre che di tutte le
norme di legge in materia applicabili anche ai propri dipendenti ed ai collaboratori
esterni.

Il Responsabile al fine di agevolare la tempestiva collaborazione con il Titolare del

	Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'incarico oggetto del presente	
	accordo, indica nella persona del Privacy Officer o del DPO dell'Istituto	
	Omnicomprendivo il punto di contatto (PDC) al quale il Titolare potrà fare riferimento	
	per ogni comunicazione necessaria o comunque connessa all'esecuzione degli	
	obblighi contrattuali previsti dal presente accordo.	
	Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a	
	richiesta da parte del Titolare del trattamento.	
	I server e le infrastrutture informatiche utilizzate per l'esecuzione dei trattamenti di	
	dati personali da parte del Responsabile si devono trovare all'interno della Comunità	
	Europea e lo stesso vincolo si applica per i server degli ulteriori Responsabili	
	eventualmente nominati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 del presente	
	accordo.	
	Il Responsabile, anche nell'ambito dei sub-affidamenti, non può trasferire i dati	
	personali oggetto dei trattamenti verso le destinazioni di cui all'articolo 44 GDPR	
	senza l'autorizzazione espressa e preventiva del Titolare. Il Responsabile è tenuto a	
	rivolgere al Titolare la richiesta di autorizzazione al trasferimento dei dati in Paesi	
	Extra-UE fornendo la documentazione attestante la legittimità del trasferimento nel	
	rispetto del GDPR e del presente Atto di nomina.	
	Il Titolare rilascia l'autorizzazione di cui sopra a suo insindacabile giudizio e comunque	
	previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR. Laddove	
	vengano stipulati accordi relativi al trasferimento transnazionale di dati personali,	
	come, a titolo esemplificativo, Contratti con clausole standard, Norme vincolanti	
	d'impresa o il trasferimento dei dati avvenga secondo Regole Privacy transnazionali,	
	anche tali documenti e l'identità dei paesi o la descrizione delle circostanze in cui i	
	citati accordi sono applicabili verranno debitamente comunicate al Titolare del	
	Pag. 13 di 23	

	trattamento.	
	Il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare anche il contratto	
	o il diverso atto vincolante secondo il Diritto dell’Unione o dello Stato Membro con	
	cui l’ulteriore Responsabile del trattamento si è obbligato nei confronti dell’Istituto	
	Omnicomprendivo o è stato comunque individuato.	
	Il Responsabile informerà il Titolare in tempo breve e, comunque, non oltre giorni 5,	
	di ogni cambiamento in relazione a quanto sopra. In tali casi, il Titolare avrà il diritto	
	di formulare la propria opposizione o di recedere dal contratto con efficacia	
	immediata.	
	In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso,	
	dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile	
	deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest’ultimo, restituire o cancellare i dati	
	personali, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il	
	Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali.	
	Il Responsabile deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei	
	dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti	
	contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza	
	adottate dovranno in ogni situazione uniformarsi allo “standard” di maggiore	
	sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.	
	Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati	
	personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell’art. 33, par. 2 Reg. UE	
	2016/679, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta, tali	
	violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina. In	
	ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento	
	collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della	
	Pag. 14 di 23	

	comunicazione delle violazioni summenzionate.	
	A tal fine, il Responsabile si impegna a comunicare nel termine più breve dalla	
	scoperta e, comunque, non oltre 24 ore da questa, ogni accesso non autorizzato ai	
	dati personali nonché ogni accesso non autorizzato agli strumenti elettronici	
	impiegati per l'esecuzione del trattamento o, comunque, ogni accesso non	
	autorizzato verificatosi presso le strutture del Responsabile che abbiano causato la	
	perdita, la modifica o la rivelazione non dovuta di dati personali.	
	Nell'ipotesi di violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il	
	Responsabile si doterà di un registro contenente una descrizione dell'evento, del	
	periodo di estensione dello stesso, delle conseguenze prodotte, del nominativo di	
	colui che lo ha riportato oltre che dei soggetti a cui è stato comunicato, della	
	descrizione delle azioni messe in atto per la risoluzione dell'evento (compresa	
	l'indicazione della persona responsabile e i dati recuperati) nonché contenente	
	l'indicazione che è stata cagionata la perdita, la rivelazione o la alterazione di dati	
	personali.	
	Il Responsabile si impegna inoltre, nei limiti delle proprie competenze, ad adottare,	
	d'intesa con il Titolare, tempestivamente tutte le azioni di contrasto per il	
	contenimento e la mitigazione degli effetti della violazione e ad assistere il Titolare,	
	se richiesto, nella redazione della notifica della violazione all'Autorità di Controllo	
	competente o nella comunicazione agli Interessati coinvolti, a norma degli artt. 33 e	
	34 GDPR.	
	Il Responsabile implementerà un sistema di gestione del controllo degli accessi ai	
	sistemi e ai dati personali trattati fornendo al Titolare del trattamento nominato, ove	
	occorre, il controllo della gestione degli accessi, ad esempio attribuendo i diritti da	
	amministratore o la gestione delle utenze d'accesso da terminare.	
	Pag. 15 di 23	

	Nelle ipotesi in cui più di una persona abbia accesso ai dati personali archiviati,	
	ognuna di esse verrà dotata di un'autonoma "username" da utilizzare per	
	l'identificazione, autenticazione e per l'individuazione dei livelli di autorizzazione.	
	Il Responsabile porrà in essere procedure aziendali per la registrazione degli utenti e	
	per la loro de-registrazione, contenenti precise istruzioni per fronteggiare la	
	compromissione del controllo degli accessi da parte degli utenti o degli altri dati	
	relativi alla registrazione (ad es. a causa della compromissione delle credenziali di	
	accesso dell'utente, come nel caso di mal funzionamento o la compromissione di	
	password dovuta a rivelazione involontaria).	
	Il Responsabile fornirà ogni opportuna e necessaria informazione al Titolare del	
	trattamento in merito all'uso di sistemi di crittografia per la protezione dei dati	
	personali e provvederà altresì a collaborare con il Titolare, fornendo ove necessario	
	ogni necessaria informazione, nel consentire l'applicazione da parte di questi dello	
	stesso livello di protezione dei dati personali.	
	Il Titolare impiegherà attrezzature contenenti supporti di memorizzazione	
	assicurandosi che tutti i dati personali e i software precedentemente impiegati siano	
	stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo	
	dei supporti stessi.	
	Nell'assicurare un approccio coerente ed efficace per la gestione degli incidenti	
	relativi alla sicurezza delle informazioni, il Titolare ed il Responsabile prevederanno	
	controlli periodici volti a prevenire e affrontare in maniera adeguata ed efficace gli	
	incidenti di sicurezza.	
	Un eventuale incidente nella sicurezza delle informazioni dovrà comportare un	
	processo di valutazione da parte del Responsabile del trattamento, come parte del	
	suo processo di gestione degli incidenti, volto a determinare se una violazione delle	
	Pag. 16 di 23	

	informazioni riguardante i dati personali ha avuto luogo. Non ogni evento relativo alla	
	sicurezza delle informazioni avrà questo effetto, ma solo quello che causa un	
	effettivo o significativamente probabile accesso non autorizzato ai dati personali o a	
	una delle infrastrutture del Responsabile con le quali viene effettuato il trattamento	
	o ad una delle strutture che contengono dati personali e potrebbe includere, senza	
	alcuna limitazione, ping o attacchi di rete su firewall o edge server, scan delle porte	
	di comunicazione, tentativi di autenticazione non riusciti, attacchi DOS e sniffing di	
	pacchetti.	
	Il Responsabile del Trattamento metterà inoltre a disposizione del Titolare ogni	
	strumento informatico necessario o comunque utile a consentire l'accesso, la	
	correzione e/o la cancellazione dei dati.	
	Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che	
	agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti	
	misure, ove ritenute applicabili al trattamento di specie:	
	1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali	
	(persone fisiche o gruppi omogenei);	
	2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento loro le istruzioni idonee alle	
	attività da svolgere;	
	3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento all'accesso ai dati	
	personali;	
	4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al	
	trattamento;	
	5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una	
	credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un	
	codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a	
	Pag. 17 di 23	

	organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente	
	per iscritto i soggetti autorizzati della loro custodia;	
	12) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni	
	singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli	
	prima dell'inizio dei trattamenti;	
	13) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;	
	14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle	
	persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per	
	ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite	
	nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori	
	misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per	
	la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti	
	ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle	
	attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;	
	15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e	
	accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque	
	periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa	
	costruttrice;	
	16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità	
	nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune	
	modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei	
	programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;	
	17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.	
	Il Responsabile garantisce che le persone coinvolte nel trattamento dei dati	
	personali per conto del Titolare, in particolare i dipendenti del Responsabile ed	
	Pag. 19 di 23	

	eventuali ulteriori responsabili e loro dipendenti, tratteranno tali dati personali	
	secondo le istruzioni impartite dal Titolare;	
	Il Responsabile garantisce che il personale impiegato è vincolato alla confidenzialità	
	e che lo stesso è formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari	
	per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto e puntualmente istruito sulle	
	modalità di esecuzione di tali attività.	
	In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il	
	Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed	
	organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel	
	valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi	
	presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita,	
	dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale	
	o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.	
	Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (c.d. dati	
	particolari), cioè quelli di cui al art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile	
	deve:	
	1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente	
	nel caso in cui tutti i dati personali e i software precedentemente utilizzati siano	
	stati rimossi o sovrascritti in maniera sicura, prima dell'eliminazione o del riutilizzo	
	dei supporti stessi; In questo ambito risulta necessario procedere a:	
	a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati	
	al trattamento;	
	b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che	
	possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di	
	memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi	
	Pag. 20 di 23	

	dati particolari;	
	c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che	
	vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili	
	rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al	
	trattamento.	
	2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche	
	dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione	
	dell'interessato (anche attraverso processi di pseudonimizzazione), ovvero che la	
	memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione	
	tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere	
	l'identificazione dell'interessato;	
	3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga	
	attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.	
	In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici,	
	il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati	
	personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi	
	profili di accesso ai dati ed ai documenti.	
	Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e	
	compartimentazione dei dati stessi (ad esempio un registro e degli armadi separati e	
	chiusi).	
	Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi	
	contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.	
	È fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei	
	dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di	
	effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a	
	Pag. 21 di 23	

		fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.	
		Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento	
		in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione	
		di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento	
		apportate dal Titolare.	
		Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare del trattamento,	
		l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del	
		Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni	
		soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare	
		l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per	
		l'esercizio degli stessi diritti.	
		Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni	
		necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste	
		dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine	
		di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa privacy.	
		Il Responsabile , ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire	
		al Titolare le informazioni necessarie a quest'ultimo per la compilazione del proprio	
		"Registro dei trattamenti". Il Responsabile si impegna – nei limiti previsti dalla	
		normativa in materia di protezione dei dati personali – a conservare le registrazioni	
		relative al trattamento dei dati personali svolto in qualità di Responsabile per conto	
		del Titolare (art. 30, paragrafo 2, GDPR).	
		Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del	
		Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori	
		informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.	
		Il Responsabile , qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad	
		Pag. 22 di 23	

